

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che, a norma dell'art. 54 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 22 bis del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), il giudice di pace e, in applicazione della Legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/09 così come modificato dal D.L. 30.12.2015 n. 272 convertito in Legge 21.02.2006 n. 49, il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena di lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000;

alla luce delle disposizioni di cui al capo II della Legge n. 67/2014 in tema di "messa alla prova";

che l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Gattico presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Filippo Lamanna Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato, nella persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, avv. Andrea Zonca, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la



collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale

- b) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna
- c) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro dei beni del demanio e patrimonio pubblico, ivi compresi parchi e giardini
- d) prestazioni di lavoro nell'ambito dei servizi sociali
- e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico per i servizi manutentivi
- Funzionario Responsabile Ufficio Segreteria per attività inerenti i servizi sociali.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6



I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01.12.2016.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Data 23.11.2016

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Filippo Lamanna



IL SINDACO DI GATTICO
avv. Andrea Zonca

